R. BIBLIOTECA DI FIRENZE
MAG. CENTRALE
7271-17

VINCENZO CAMPI

IL RAGIONIERE

SOTTO LA

REPUBBLICA ROMANA

E SOTTO

L' IMPERO

BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE
DI REGGIANI & SOCI
—
1887

VINCENZO CAMPI

IL RAGIONIERE

SOTTO LA

REPUBBLICA ROMANA

E SOTTO

L' IMPERO

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE
DI REGGIANI & SOCI

1887

Egregi Colleghi, (1)

Abbiamo spesso ascoltato in quest'aula le voci autorevoli di nostri soci trattare magistralmente le discipline della ragioneria, tantochè io sarei parso temerario agli occhi miei stessi se avessi osato parlare a voi di cotali argomenti.

Peraltro, desiderando anch'io compiere il dovere di socio, coll'intrattenervi una serata, onde mantenere vivo il sacro fuoco delle nostre conversazioni, mi sono rammentato che voi, con i colleghi nostri d'*extra moenia*, faceste buon viso ai miei « Appunti storici » sul *Ragioniere*, tantochè, sebbene oramai d'antica data, li vedo ancora spigolati negli opuscoli e negli articoli dei nostri periodici.

Pensai allora che il meglio che poteva fare si era di tornare su quell'argomento, e di mettere maggiormente in evidenza la figura del ragioniere nell'epoca più grande che la storia abbia potuto tramandarci: il periodo della Repubblica romana e dell'Impero.

Le costituzioni romane, è superfluo ricordarlo, sono state mole sì poderosa di scienza, di senno, e di saggezza pratica nel loro ordinamento politico e finanziario, da formare l'ammirazione di migliaia di generazioni passate e future, e da servire da pietra angolare per costruirvi su le leggi di migliaia di popoli.

A noi non è dato che fare una rapida rassegna su alcuno di questi ordinamenti, e ci limiteremo ad osservare le funzioni della magistratura.

---

(1) Collegio dei Ragionieri in Roma.

7271-17

I.

I magistrati tanto sotto la Repubblica quanto sotto l'Impero erano scelti primieramente fra i senatori, poi anche fra i cavalieri e, allorquando la plebe ottenne di essere intromessa nelle pubbliche cariche, a mezzo dei suoi tribuni, molti plebei (e in tempo di reazione quasi tutti plebei) erano pubblici magistrati.

Gl'imperatori agivano a loro talento, e spesso nei capricci dell'onnipotenza s'è veduto affrancare schiavi per estollerli subito alle più elevate dignità.

Le principali cariche della magistratura erano:

il Consolato,
la Pretura,
la Censura,
il Tribunato della plebe,
l'Edilità,
la Questura ed
il Vigintisexvirato.

I Consoli, primi magistrati della Repubblica, godevano i poteri più estesi che sieno possibili; la loro potenza era universale, imperocchè comprendeva tutti i diritti spettanti alla magistratura.

Quando il plebiscito licinio (nel 387) rese accessibile il consolato ai plebei, fu creato per l'esercizio della giurisdizione un nuovo magistrato: il *pretore*, ma la pretura faceva parte del collegio consolare, più tardi, invece di un solo pretore ne furono creati parecchi e solo allora la pretura formò collegio distinto da quello dei consoli.

Il secondo pretore venne creato probabilmente nel 512 [1] (*praetor qui jus dicit inter cives et peregrinos* ovvero *inter peregrinos*) [2] più tardi chiamato *praetor peregrinus,* tantochè il suo collega venne detto *praetor urbanus.* [3]

---

[1] Liv. *ep.* 19.

[2] *Lex repet.*, l. 12, 19. — *Lex Julia municip.* 8, 12. — *Lex rubria*, l. 24. — Liv. 22, 35; 33, 21.

[3] Liv. 6, 42.

Per virtù di una legge Baebia furono eletti in seguito sei pretori dall'anno 575 fino a Silla ed aumentarono in seguito coll'aumentare delle provincie romane.

I pretori avevano la facoltà di pronunciare le sentenze: *do, dico, addico* (1) e di emettere quegli editti pretoriani, che, trasmessi regolarmente ai successori, finirono per formare poco a poco il vero codice dei romani.

Il censo, istituito da Servio Tullio, era compreso al principio della Repubblica fra le attribuzioni consolari, ma nel 311 (sebbene Mommsen crede forse nel 319) le operazioni di censimento passarono a due nuovi magistrati patrizi chiamati *censori* ed i plebei non giunsero a questo magistrato che nel 403 (2)

I censori cominciarono col pubblicare un editto: *formula censendi, lex censui censendo* per stabilire le norme principali da seguire nell'esercizio delle loro funzioni.

Sarebbe molto bello narrare il procedimento di un'assemblea di censimento nel Campo di Marte come la racconta Tito Livio ma non è questo il momento e conviene rinunciarci; ci basta ora sapere che il potere dei censori non si limitava a numerare la popolazione romana, a classificarla per gradi e per averi, ma che essi provvedevano anche al *regimen morum.*

E, a censimento ultimato, ogni 5 anni, i censori compievono un sacrificio, chiamato *lustrum*, al quale il popolo era convocato nel Campo di Marte, secondo la nuova classificazione, coll'idea di purificare la città riorganizzata, e nel quale i censori pregavano gli dei per favorire l'accrescimento della potenza romana. (3)

Ai censori erano anche riservati grandi poteri nel ramo finanziario, ma di ciò, che a noi interessa maggiormente, parleremo più tardi.

Nell'anno 260 la plebe, oppressa dal patriziato, si ritira sul Monte sacro e non rientra in Roma che dopo avere ottenuto delle garanzie con un trattato solenne, (4) mediante il quale i plebei si limitarono e domandare la creazione di un capo, eletto fra di

---

(1) Cic., cap. XXI.

(2) Liv. 7, 22.

(3) Liv. 1, 44. Varr. l. l. 6, 93.

(4) Liv. 2, 3. — Cic. *de rep.*, 2, 33.

loro, coll'incarico di proteggerli contro gli eccessi dell'*imperium* consolare.

Le prerogative ed i poteri del *tribuno della plebe* furono sempre contesi dal patriziato, e si allargarono e si restrinsero a seconda dei tempi. Pompeo, durante il suo consolato, (684) abrogò la legge Silla e rese al tribunato le sue antiche prerogative. (1) Augusto si guardò bene dall'abolirlo; lasciò esistere di nome questa magistratura, d'altronde inoffensiva, e fece della potenza tribunizia il vero fondamento della potenza monarchica.

A fianco dei tribuni della plebe sorsero gli edili *aediles plebis* o *plebei*, e più tardi gli *aediles curules* eletti fra i patrizi nei comizi tributi, presieduti dal console. Di questi magistrati il compito è abbastanza conosciuto.

Cesare nel 710 creò gli *aediles ceriales* incaricati specialmente della *cura innovae* e gli *aediles ludorum solemnium*.

Gli Edili, come conseguenza del loro potere amministrativo, avevano una specie di amministrazione civile o piuttosto commerciale; redigevano ogni anno l'editto edile la di cui raccolta menzionata spesso dal Digesto è divenuta celebre come codice commerciale, mentre gli editti dei pretori eguagliono il codice civile dell'antichità.

Vista di volo, e quasi per incidente, l'importanza delle primarie magistrature siamo giunti a quella della *Questura* che interessa al nostro studio conoscere molto da vicino e della quale ci occuperemo più dettagliatamente.

Varrone al libro IV *de lingua latina* dice che i questori traevano la loro denominazione dalla voce *quaerendo* perchè essi ricevevano ciocchè era dovuto al fisco.

L'origine della questura è rimasta oscurissima agli stessi romani: così dice il Mispoulet basandosi sulle conclusioni di Mommensen; alcuni autori ne fanno cenno sotto i re, altri solamente al principio della Repubblica.

E vediamo subito che nella recente storia di Roma di Enrico Liddel (2) è detto: i questori di cui intendiamo parlare sono i *quaestores classici* così detti perchè furono in origine creati da re

---

(1) Liv. *Epist.* 97.

(2) Firenze, Barbera, 1871.

Servio come quartiermastri delle classi, ossia dei grandi corpi militari in cui egli divise tutto il popolo, i quali non debbono essere confusi coi *quaestores parricidii* o *perduellionis.*

Il Mispoulet ritiene inoltre che non si possa neppure stabilire l'incarico primitivo di questa magistratura; infatti, egli dice, dobbiamo ritenere che vi fossero due categorie di questori: i *quaestores parricidii,* incaricati della giurisdizione criminale, e i *quaestores aerarii* provvisti di attribuzioni finanziarie, ovvero, al contrario, che gli stessi magistrati esercitassero ambedue le funzioni?

Ciascuna delle due asserzioni è sostenuta da autori; e mentre Pomponio sta per la prima, Varrone dice: *quaestores a quaerendo, qui coquirerent publicas pecunias et maleficia.*

Così pure, tornando all'origine, è quasi impossibile di credere all'esistenza della questura durante il periodo dei re; giacchè a quell'epoca v'era una sola magistratura: il regale *imperium.* La questura, siccome fa giustamente osservare il Mommsen, è molto strettamente legata al consolato: è dunque verosimile che essa sia nata sotto la Repubblica.

Il Mispoulet è d'avviso che questa carica sia stata creata come conseguenza della provocazione, poichè in questa procedura non si vedono mai figurare i consoli, ma i questori oppure i *Decemviri perduellionis.*

Quanto alle attribuzioni finanziarie, è impossibile dire a qual'epoca esse furono conferite a questi nuovi magistrati.

È probabile che al principio della repubblica i questori fossero i coadiutori dei consoli, che li sceglievano essi stessi ed affidavano loro una parte della propria competenza, principalmente, ma esclusivamente la giurisdizione criminale dinnanzi i comizi delle centurie.

Poco a poco il loro mandato venne limitato alle attribuzioni finanziarie ed alla giurisdizione penale; e ciò deve essere avvevenuto quando i questori divennero i veri magistrati, cioè a dire dopo la caduta dei *Decemviri;* e Tacito (1) conferma questa asserzione dicendo che i questori sarebbero stati eletti dai comizi nel 307.

---

(1) Annal. 11, 22.

Da quest'epoca i questori sono eletti dai comizi, e probabilmente dai comizi *tributi*, presieduti dal console, (1) ed alcuni autori come il Becker li fanno eleggere dalle curie, altri dalle centurie, s'intende, però, alla loro istituzione, a causa della loro denominazione: *quaestores classici.*

Nel 333 il numero dei questori è portato a quattro: due restano a Roma, due altri seguono i consoli presso l'esercito.

E qui anche il Liddel (citato già) asserisce che in processo di tempo moltiplicaronsi le attribuzioni dei *quaestores classici*, che di poi chiamaronsi semplicemente *quaestores*, quei di provincia, e quelli di Roma *quaestores urbani*, come pure si stimò necessario di portare il numero a quattro invece di due. Allora i tribuni della plebe chiesero ed ottennero che due dei quattro fossero plebei, e Tito Livio aggiunge che nel 345 i plebei fecero eleggere tre questori di loro su i quattro.

Dipoi il numero dei questori (continua il Liddel) fu di nuovo raddoppiato e nei tempi successivi il loro numero divenne indefinito perchè ogni generale ed ogni rettore di provincia aveva un questore addetto al suo seguito.

Nel 487 furono creati altri quattro questori per amministrare l'Italia conquistata (2) e più tardi in seguito alla conquista di nuove provincie il numero ne fu ancora aumentato: Silla lo portò a venti e Cesare ne nominò fino quaranta. (3)

I questori dapprincipio dovevano entrare in carica, come i consoli al 1° giugno, ma al VII secolo la presa di possesso del loro ufficio è anticipata al 5 dicembre.

Essendo magistrati inferiori (*minores*) i questori sono privi delle insegne dell'alta magistratura; essi non hanno la sedia curale, ma sull'asserzione di De Longpèrier, *Revue archéologique*, 1868, p, 67 e seg., i questori potevano sulle monete far coniare l'emblema delle loro funzioni: *un sacco.*

Essi avevano, come coadiutori, dei *praecones*, degli *scribae* e dei *viatores*, cioè a dire degl'impiegati, che, divisi in decurie, erano poi assegnati ai varii magistrati pel disimpegno delle loro attribuzioni.

---

(1) Cic. *ad fam.* 7, 30, V. p. 55.

(2) Tacit. annal. 11, 22. — Liv. epit. 15.

(3) Tacit. annal. 11, 22.

Questi impiegati ed il personale che accompagnava sempre i magistrati erano detti *apparitores* perchè comparivano all'apparire del magistrato; ed il questore aveva tre decurie di *apparitores* a capo dei quali, a dire del Mispoulet, figuravano gl'impiegati preposti alle scritture *scribae librarii*, incaricati di tutti i lavori di redazione, di spedizione e di contabilità.

È inutile dire che noi intendiamo parlare e che vogliamo occuparci solo dei *questores classici urbani*, lasciando da parte i *quaestores parricidii* che sono estranei al nostro argomento.

I *quaestores classici urbani* si occupavano della pubblica finanza e possedevano in questa materia variatissima competenza.

Tutti gli autori antichi e moderni, a cominciare da Cicerone e Tito Livio, dicono che incombenza principale dei questori era quella della *direzione della contabilità* e della custodia del tesoro pubblico (*aerarium*) depositato nel tempio di Saturno, le chiavi del quale erano affidate al questore.

Nessun altro magistrato all'infuori del console poteva mettere le mani nella cassa pubblica; solo i questori avevano la facoltà non già, s'intende, di disporre a loro talento dei fondi dello Stato, ma di pagare le spese fatte regolarmente dalle autorità competenti.

Al questore era affidata la custodia di tutti i documenti pubblici, delle leggi, dei *senatusconsulti*, dei processi verbali dei giuramenti prestati dai magistrati e dai senatori, *dei conti che dovevano rimettere nelle loro mani i governatori delle provincie;* in una parola di tutto quello che era depositato nell'*aerarium*.

Ma chi erano questi questori? e, per comprendere la loro importanza sotto l'aspetto che interessa a noi, a quale dei funzionari della gerarchia finanziaria dei tempi nostri sono essi paragonabili?

Prima di rispondere a questa interrogazione è necessario ricordare quello che tutti sanno che, cioè, sotto la Repubblica l'amministrazione finanziaria era devoluta a diverse autorità, in testa delle quali era il Senato, il quale aveva la parte principale in questa materia.

Quindi venivano i magistrati: e prima i consoli, poi a partire dall'anno 311 di Roma, i censori, che li rimpiazzavano nelle loro funzioni, ma senza togliere ai loro predecessori tutte le loro antiche prerogative. Finalmente gli edili, i questori urbani e i questori militari avevano anch'essi attribuzioni finanziarie.

Al Senato era riservato, come oggi alla Camera dei deputati, il potere legislativo in materia finanziaria: è desso che fissa il tasso del *tributum ex censu* e che stabilisce la somma delle spese pubbliche; è a lui che appartiene la sorveglianza ed il controllo di tutti gli atti finanziari dei magistrati e dell'amministrazione del Tesoro pubblico.

Dopo il Senato venivano i censori i quali, secondo l'Humbert (a pag. 31), *avaient des attributions analogues à celles de nos ministres de finances et des travaux publics.*

Abbiamo visto più sopra che i censori presiedevano e dirigevano l'operazione del censimento della popolazione; ed è per l'appunto sulle note del censimento che essi redigevano il ruolo dei contribuenti dello Stato, operazione la più interessante dei ministri di finanza di quell'epoca, ruolo che serviva di base alla riscossione della tassa (*tributum*) durante tutta la durata del lustro.

Oltre all'amministrazione del patrimonio dello Stato che le conquiste aumentavano tutti i giorni, i censori avevano il diritto di stabilire le imposte indirette; facevano eseguire sotto la loro direzione i lavori pubblici e provvedevano alle forniture necessarie allo Stato nella misura dei crediti stanziati dall'assemblea senatoriale.

E i questori, chi erano mai?

I questori, egregi Colleghi, erano dei funzionari pubblici speciali; *erano Ragionieri.*

Lo asseriscono Tito Livio al libro XXXVIII e Cicerone nella orazione contro Verre.

Il Mispoulet poi al cap. XVIII, par. 108, dice: « *Les questeurs « urbains, assistés de leurs apparitores,* (udite, udite) *centralisent « toute la comptabilité financière de la République. Il reçoivent « les comptes des quaesteures des provinces qui ont aussi l'ad- « ministration d'une caisse, sorte de surcoursale de l'aerarium.* »

Nè il Senato, nè i magistrati nominati fin qui avevano il maneggio delle rendite dello Stato; solo i questori urbani, cui era affidato questo incarico, possedevano una cassa: l'*aerarium;* solo essi erano incaricati di farvi entrare tutti i crediti dello Stato, come i tributi, le ammende, i prezzi di vendita dei lotti dell'*ager publicus*: in una parola, tutte le somme dovute direttamente al Tesoro.

Dapprincipio il *tributum* era incassato per cura dei *tribuni aerarii* e da loro era passato alle truppe; ma nel 348 i questori avocarono a loro anche questo servizio!

E ciò sotto la Repubblica.

Sotto l'impero la censura disparve o, piuttosto, venne assorbita dal potere imperiale.

L'imperatore si arrogò tutti i diritti del Senato e dei censori nell'amministrazione finanziaria, a cominciare dalla fissazione delle imposte; e tutti gli uffici pubblici cambiarono, in conseguenza attribuzione ed importanza.

L'*aerarium Saturni* che formava la cassa unica della Repubblica è bensì conservata sotto l'impero colla denominazione di *aerarium populi*, ma viene a suo fianco creato il *fiscus* o tesoro dell'imperatore, senza tener conto dell'*aerarium militare* e delle diverse casse speciali che formano le suddivisioni di quella del fisco.

L'amministrazione dell'*aerarium Saturni* rimane sempre ai questori i quali, pur conservando, presso a poco, le stesse, prerogative cambiano spesso di titolo.

Sotto Augusto l'amministrazione è affidata a due *praefecti aerarii* (726); poi (nel 731) a due *praetores aerarii*. Sotto Claudio (nell'anno 44 dopo Cristo) a due *questores*, nominati per tre anni, e finalmente sotto Nerone (61) a due *praefecti*; qual titolo restò fino al 3° secolo dell'èra nostra.

Questi prefetti, come pure i *questores aerarii* di Claudio erano nominati dall'imperatore ed erano posti sotto gli ordini immediati di lui.

La nuova cassa, *fiscus*, ha dovuto essere stata creata nel 727, dall'epoca del regno di Augusto, allora quando si operò la ripartizione delle provincie fra lui ed il Senato. Da quell'epoca apparisce una contabilità finanziaria imperiale distinta da quella dell'*aerarium* e destinata solamente alla cassa dell'imperatore, detta *fiscus Caesaris*.

Tener parola dell'ingrandimento della cassa dell'imperatore a danno della cassa del popolo è opera vana. Poco a poco tutti i contributi sono posti più o meno sotto il controllo dell'imperatore che prepone a ciascuno dei *procuratores* pel controllo e per l'esazione; quindi, evidentemente, anche a credere di Ulpiano, a misura che il potere imperiale metteva la mano su questo genere di rendite le stornava dall'*aerarium* per affidarle all'amministrazione del *fiscus*.

Il fisco, oltre ai contributi, riceveva le rendite del patrimonio i beni confiscati, le liberalità fatte all'imperatore e le ammende;

per contro il fisco provvedeva al mantenimento delle truppe di terra e di mare, ai lavori pubblici della capitale, alla conservazione delle grandi strade di Italia, all'annona, alla posta e al pagamento dei funzionari.

Queste spese erano confuse, come le rendite, tra il fisco e l'*aerarium* tantochè si suppone che l'imperatore assumesse lui un ramo di spesa per togliere all'*aerarium* un cespite di rendita e così ingrossare la sua cassa mugnendo l'altra.

Al principio dell'impero l'amministrazione delle rendite finanziarie dell'imperatore, cioè a dire del fisco, è confidata ad un funzionario chiamato: *A rationibus* (Ragioniere).

Questo titolo apparisce per la prima volta (secondo alcuni autori) sotto Tiberio, e l'impiego acquista una importanza speciale in grazia ad un personaggio eminente che lo coprì sotto Claudio e sotto Nerone, chiamato Pallade, ed altro, sotto Domiziano, chiamato Claudius Etruscus.

L'amministrazione del fisco, da ufficio, per così dire privato, divenne una specie di ministero delle finanze, ed il capo di esso, scelto fra i cavalieri sotto Adriano, assume il titolo di *procurator a rationibus* ed occupa il primo posto tra i procuratori finanziari.

Un esempio lo abbiamo nella seguente iscrizione:

GN . POMPEIO .
PROC . AVG . PROV . BRITTANIAE .
PROC . AVG . PROVINC . DVARVM . LVCVD . ET . AQVIT .
PROC . AVG . A . RATIONIBVS .

Partendo dall'epoca di Marco Aurelio, troviamo un sotto direttore del fisco che assume il titolo di *procurator summarum rationum*, titolo che da varii autori, e specialmente dal Marquardt, fu confuso col precedente. Hirschfeld, il primo, ha nettamente distinto questi due impieghi mettendo in evidenza le tre iscrizioni che sole si conoscono relativamente a questo personaggio.

Sotto la direzione dei due funzionari: *procurator a rationibus* e *procurator summarum rationum* il fisco alimentava uno stuolo numeroso di impiegati subalterni, quali gli *adjutores*, *proximi*, *tabularii*, *optio tabellariorum*.

Alcuni studiosi delle antiche tradizioni, sostengono il ragioniere moderno corrisponda al *tabularius* antico e che l'*a rationibus* fosse un magistrato. Senza bisogno di altra argomentazione e sulla fede delle cose narrate testè, all'appoggio delle iscrizioni

riprodotte dall'Hirschfeld (p. 32 n. 5) pare a noi che l'*a rationibus* fosse il *ragioniere* cioè a dire il direttore, o capo, dell'ufficio di contabilità, per quanto grande e speciale fosse la sua importanza, e che il *tabellarius* fosse il subalterno, il tenitore direi quasi delle tabelle (delle scritture), il *computista.*

Chiusa questa incidentale digressione, ricordiamo che al 3° secolo il direttore del fisco prende il titolo di *rationalis*, e più tardi *rationalis summae rei.* Egli è *perfettissimo.* Il vice-direttore si chiama *magister summarum rationum* e più tardi *vicarius summae rei*, titolo che scomparisce sotto Costantino; e gl'impiegati subalterni aggiungono al loro titolo le parole *summarum rationum.*

Nelle provincie imperiali gl'interessi del fisco sono confidati al *procurator provinciae* e nelle altre al *procurator Caesaris* che esercita le sue funzioni a fianco dei questori, procuratori dell'erario.

L'avidità e la sete dell'oro degl'imperatori suggerì la creazione di un'altra cassa: *res* o *ratio privata* ove Settimio Severo, che si arricchiva enormemente mediante la confisca dei beni e la spogliazione dei suoi rivali, fece colare tutte quelle immense somme che costituirono poi il patrimonio privato dell'imperatore, il patrimonio della corona.

Il direttore della nuova cassa conserva le stesse attribuzioni del direttore del fisco, è chiamato *procurator rei privatae* e più tardi *procurator rationem privatorum.* Il padre d'Eliogabolo, Sesto Vario Marcello, *procurator rationum privatarum* aggiungeva al suo titolo tre *c* (ccc) ciocchè vuol dire *trecenarius*, ovvero che percepiva lo stipendio di 300 mila sesterzi all'anno, a 18 centesimi il sesterzo, qualche cosa come 54 mila lire!

In seguito, il titolo di questo funzionario cambiò ancora e fu detto *magister rei privatae*, poi *rationalis summae rei privatae* e, infine, nel corso del 4° secolo, *comes rei privatae* e noverato fra le persone illustri.

Sotto il basso impero l'amministrazione finanziaria è affidata a due ministri che hanno il rango d'illustri: il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rerum privatarum.*

Nel corso del 3° secolo il *fiscus* ha finito, finalmente, per assorbire l'*aerarium populi;* e il *comes sacrorum largitionem* o *remunerationem*, che dirige il *sacrum aerarium*, deve essere considerato

come il successore del *procurator a rationibus* di Diocleziano e del *rationalis summae rei* di Costantino.

Questo nuovo titolo appare per la prima volta sotto Costanzo, nell'anno 340.

II.

Fin qui abbiamo visto rivivere il ragioniere pubblico, il ragioniere ufficiale, agli stipendi dello Stato e dell'imperatore e, forse, ci siamo meravigliati come questo funzionario, ora poco valutato, fosse invece, ai tempi della Repubblica e dell'Impero romano tenuto in gran conto ed elevato alle maggiori dignità.

E come emergevano i pubblici ragionieri, del pari i ragionieri privati, cioè a dire gli esercenti la professione liberamente dovevano godere della più alta considerazione.

Di questi, è ben facile comprenderlo, le iscrizioni latine che tramandano a noi le più sicure memorie dell'antichità non parlano, epperò si dovrà fare un lavoro d'induzione, peraltro non meno sicuro, onde convincerci dell'asserto.

Passando in rassegna nella prima parte i magistrati addetti alla finanza della Repubblica, abbiamo dovuto meravigliarci della loro esiguità, e senza dubbio ci siamo detti che un numero così ristretto sarebbe stato incapace di amministrare le immense risorse di questo grande Stato se ai magistrati fossero mancati degli aiuti.

E gli aiuti infatti c'erano nelle persone dei pubblicani *(publicani)* i quali erano gli appaltatori generali, gl'intraprenditori che servivano d'intermediari fra i particolari e lo Stato, e che s'incaricavano, mediante un premio prestabilito, sia dell'anticipazione di alcune imposte, sia dell'esecuzione di lavori pubblici, come pure delle forniture necessarie a diversi servizi pubblici.

L'impiego di questi intermediari semplificava il còmpito dei pubblici funzionari, i quali, d'altra parte, non avevano il personale necessario per soddisfare a tutti i servizi, ed il loro ufficio si limitava a sorvegliare e controllare gli atti dei pubblicani.

Affine di renderci conto dell'importanza di questo corpo, legalmente costituito, come vedremo in appresso, è mestieri conoscere il meglio possibile le attribuzioni che loro venivano affidate mediante gara o asta pubblica, e prime fra queste le imposte.

Nei tempi che hanno preceduto Servio Tullio sembra (almeno questo è il parere di molti autori) che l'imposta fosse assegnata per testa, ma al principio della Repubblica l'imposta principale, e forse l'unica, alla quale erano soggetti i cittadini romani era il *tributum ex censu* assegnato sul censimento stabilito da Servio Tullio.

Il *tributum* era fissato sulla fortuna intiera di ciascun cittadino e sul valore dei beni compresi nel censimento, cioè tutti quelli mobili ed immobili soggetti al diritto civile.

Una volta stabilita la fortuna di ciascun cittadino ed inscritta sui registri del censo, si ripartiva proporzionalmente fra tutti la somma che abbisognava allo Stato, qual somma proveniva da una imposizione di 1, 2, 3 assi per mille.

I censori godevano di poteri arbitrarî nella ripartizione delle imposte e potevano colpire una o altra categoria di beni di un tasso più forte degli altri o anche esentare i contribuenti da tutta o parte dell'imposta.

Però dalle leggi generali erano esenti alcune classi di persone; le vedove e gli orfani invece del *tributum* pagavano una contribuzione speciale, il di cui ricavato andava ai cavalieri per il mantenimento del cavallo, *aes hordearium*. I *cives sine suffragio* e gli *aerarii* pagavano sì una imposta basata sulla loro fortuna, ma ad un tasso più elevato di quello dei *cives optimo jure*.

Finalmente i cittadini che erano all'infuori di tutte le classi, *proletarii*, *capite censi*, erano sottoposti ad un tasso personale uguale per tutti.

Mommsen ed Huschke sono d'opinione che il *tributum ex censu* non fosse una imposta vera e propria, sibbene un prestito forzato; ed infatti spesso si è verificato che dopo una guerra fortunata lo Stato ha rimborsato i contribuenti delle tasse riscosse preventivamente ed è anche vero che tale imposta non era pagata tutti gli anni, ma veniva decretata solamente quando il tesoro pubblico ne sentiva il bisogno.

Peraltro il Walter ha dimostrato lo sbaglio di questa opinione sul fatto che i contribuenti non avevano il diritto di rimborso della tassa pagata; come pure sulla necessità inconiestabile dello Stato di incassare delle somme fisse e continue quando fu stabilito che i soldati invece di servire la patria a proprie spese dovessero essere pagati.

E conviene, ci sembra, abbracciare questa seconda opinione se si riflette che di vere imposte che dessero alla Repubblica reddito certo e continuo non ve n'erano altre.

Se questa imposta esistesse anche sotto l'Impero è molto discusso; e mentre Savigny, Huschke, Rudorf e Marquardt sostengono che il *tributum ex censu* fosse abolito dopo il 584, Walter al contrario ritiene che esso abbia durato anche sotto l'Impero; sembra peraltro che così non fosse, perchè Augusto per fare accettare ai romani la nuova imposta della *vigesima ereditatum* li minacciò di ripristinare il *tributum ex censu.*

Le risorse dello Stato però oltre il *tributum* erano immense in grazia del *vectigal* (dalla parola *vehendo*) che presso i Romani aveva un senso molto largo e voleva indicare tutte sorta di redditi pubblici escluso il *tributum* E principalmente le *vectigalia* portavano nelle casse dello Stato il prezzo del patrimonio pubblico *ager publicus* che consisteva nelle terre tolte ai vinti in tutto od in parte e che aumentando col succedersi delle conquiste, costituiva la parte più importante della pubblica fortuna.

Interessante sarebbe conoscere la condizione giuridica dell'*ager publicus* e delle sue successive trasformazioni ; ma non usciamo dal seminato.

Per apprezzare l'importanza della istituzione dei pubblicani e comprendere quale interesse avessero le loro operazioni amministrative, finanziarie e contabili, ci basti accennare di volo che l'*ager publicus* poteva essere destinato alla fondazione di colonie e diveniva *ager colonicus;* poteva essere ripartito fra i cittadini romani e si chiamava *ager adsignatus, viritanus*; poteva essere venduto dai questori *ager quaestorius* e diveniva *ager privatus* impinguando in tutti i casi le casse dell'erario coll'intermezzo dei pubblicani.

Dell'*ager publicus* restava pur sempre da amministrare una vastità considerevolissima e si contano sei classi di *agri publici* nelle terre delle provincie, amministrate separatamente e diversamente dalle terre d'Italia. E tolta la parte lasciata in uso perpetuo agli abitanti, la porzione assegnata in godimento alle città alleate le strade pubbliche ed il terreno dell'antica Cartagine, dichiarato sacro, rimaneva tutto il resto denominato *ager publicus a censoribus locatus.*

Questa locazione si può intendere in due modi: o l'*ager* è

affittato individualmente, e di preferenza, agli abitanti della contrada, mediante il pagamento d'un *vectigal* (di una corrisposta), e l'esigenza di questa era appaltata ai pubblicani; ovvero, in specie trattandosi di vasti dominii, questi *agri* erano locati in blocco a dei pubblicani, e questi s'incaricavano di subaffittarli, incassando la rendita, che essi dovevano alla lor volta pagare allo Stato detratti gli utili.

A fianco della imposta diretta *tributum ex censu* i Romani avevano anche delle imposte indirette come le doganali (*portoria*); il 50 % sul valore degli schiavi affrancati (*vicesima libertatis*) stabilita nel 307; e, come reddito straordinario, citeremo i contributi di guerra imposti ai vinti ed il bottino preso al nemico (*praeda, manubiae*), i beni dei condannati e le ammende.

La somma totale dei redditi della Repubblica non si conosce; solo si sa che Pompeo portò a 340 milioni di sesterzi il prodotto delle *vectigalia*.

Sotto l'Impero non si parlava più, come abbiamo visto, di *tributum ex censo* come usava sotto la Repubblica, ma di tasse regolate con altri criterii e basate sul principio di uniformità costante per l'uguaglianza di tutte le provincie dello Stato.

Molti autori ritengono che la grande opera della riforma delle imposte dell'Impero sia opera di Augusto e a questo scopo fanno raccordare strettamente le diverse misure finanziarie prese dall'imperatore.

Senza tener conto della carta geografica dell'*orbis romanus* cominciata sotto la direzione di Agrippa, Augusto avrebbe, secondo una tradizione, proceduto a delle operazioni statistiche che avevano per scopo di far conoscere le persone ed i beni compresi nel territorio dell'Impero. (1)

È con questi elementi che sarebbe stato redatto il *breviarum imperii* ovvero lo stato delle rendite e delle opere dell'Impero di cui parlano i classici. (2)

---

(1) Consultare A. W. Zumpt., *Das Geburtsjahr Christi*, Leipzig, 1869.

(2) Tito Livio *Annali* libro 1° cap. II, parlando del divo Augusto « solam mentem tantae molis capacem », dice: « cum proferri libellum recitarique iussit. Opes publicae continebantur: quantum civium sociorumque in armis: quot classes regna, provinciae, tributa aut vectigalia, et necessitates ac largitiones.

E questa sarebbe stata l'origine del bilancio!

Sotto l'Impero si trova già un catasto ed un piano parcellario delle terre e si ricavava dal censimento che eseguiva secondo la formola tramandataci da Ulpiano, quindi il *tributum soli* e la *captio terrena* cominciavano ad entrare in vigore.

A queste tasse dirette va poi aggiunto il *tributum capitis* o tassa personale presa per testa.

Fra tutte le imposte, però, quella che più aveva bisogno dell'opera dei pubblicani era la indiretta: *portorium* o imposta doganale, che, a dire del Bouchaud e del Cagnat, comprendeva anche i pedaggi e i dazi di consumo delle città.

La imposta doganale esisteva già all'epoca dei re, fu conservata sotto la Repubblica e dall'Impero fu meravigliosamente organizzata sottoponendo a dazio tutte le mercanzie che entravano o uscivano in ciascuna delle 10 circoscrizioni nelle quali era diviso lo Stato.

Le circoscrizioni doganali interne dell'Impero erano: 1° l'Italia; 2° la Sicilia; 3° l'Illiria; 4° l'Asia: 5° la Bitinia; 6° la Paflagonia; 7° le provincie d'Africa; 8° la Spagna; 9° le Gallie; 10° la Brettagna.

Come risulta dal Codice giustinianeo e dal Digesto, il *portorium* colpiva tutte le mercanzie, ossia tutti gli oggetti destinati alla vendita; erano esenti quelli di uso personale e che non erano acquistati per scopo di speculazione o per lusso. Sono giunti fino a noi due documenti importanti che contengono la enumerazione degli oggetti colpiti dalla imposta doganale (*portorium*); uno è del giureconsulto Marciano, commentato dal Bouchaud e recentemente dal Dirksen, l'altro è una iscrizione che riporta le tariffe delle mercanzie per la stazione doganale di Zaraïa.

Questa iscrizione commentata da Heron de Villefosse « Le tarif de Zaraïa » (1) contraddice le opinioni e le memorie sul sistema doganale, giacchè mentre si crede che nelle altre provincie le merci fossero sottoposte ad una tassa fissa secondo il valore di ciascun oggetto (5, 2, 2 1/2 %), sulla tariffa di Zaraïa ogni specie di mercanzia è tassata differentemente; per altro non è certo se questa tariffa fosse solamente per la stazione di Zaraïa o per tutta l'Africa.

---

(1) Paris, 1878.

Erano anche esenti dalla dogana gli oggetti che gli ambasciatori esteri portavano dai loro paesi, ammenocchè l'esportazione di questi oggetti non fosse assolutamente proibita; come pure erano esenti gli oggetti destinati all'esercito e quelli necessari pel viaggio.

In principio il *portorium* colpiva tutti indistintamente i cittadini; ma poi furono accordati privilegii a favore dell'imperatore, dei soldati, dei veterani e gl'imperatori finalmente accordarono l'esenzione dalla dogana a tutti i loro favoriti e a quelli delle corporazioni.

Tutte le mercanzie soggette al diritto di dogana e che non erano state dichiarate venivano confiscate.

Sotto la Repubblica il *portorium* era incassato dai pubblicani come le *vectigalia*. L'appalto della dogana è in uso nel periodo seguente almeno fino a Marco Aurelio e probabilmente anche fino alla durata dell'Impero.

Ma in quest'epoca l'amministrazione finanziaria subì alcune modificazioni. In primo luogo gli appaltatori delle imposte non sono più de' cavalieri romani ma spesso degli schiavi affrancati, ed in secondo luogo, ciocchè è più importante, troviamo a fianco degli appaltatori delle imposte de' delegati dell'Impero, dei procuratori finanziarii (1) le funzioni dei quali consistono nel sorvegliare i pubblicani.

Ogni riparto doganale aveva un procuratore imperiale il quale aveva l'obbligo di controllare anche le altre imposte indirette che dovevano essere percette nel reparto; aveva sotto i suoi ordini numeroso personale di liberti (*praepositi*, *statores*, *tabularii*) come pure di schiavi imperiali (*villici*, *contrascriptores*).

Sembra che questi diversi servizii di *procuratores* di provincia fossero centralizzati a Roma fra le mani di un *procuratore* è così risulterebbe da alcune iscrizioni trovate a Tarascona; tuttavia non v'era un procuratore centrale per ogni provincia doganale; ma un solo funzionario doveva trovarsi alla testa di due uffici:

PRISCVS AVG (usti) L (ibertus)
PROC (urator) IIII P (ublicorum) AFR (icae)
ET XXXX GALLIAR (um).

(1) Vedi Marquardt, Hirschfeld e soprattutti Cagnat.

Sotto il basso impero l'imposta delle dogane è considerevolmente trasformata. Nella raccolta di Giustiniano non si parla più che dell'ottavo, che sembra essere stato dopo questo imperatore il tasso unico del *portorium* in tutto l'impero.

La tassa era riscossa da *octavarii*, vocabolo che indica gli appaltatori di questa imposta in questo periodo.

Sotto il titolo di *portorium* era compreso anche il *pedaggio*, ossia tassa di transito che si pagava da chi si trasferiva da una regione doganale all'altra, oltre alla imposta doganale, ed alcuni ritengono che questa fosse per se stessa molto fruttifera per l'*aerarium* prima e pel *fiscus* dopo giacchè mentre il transito delle merci era ammesso solo per alcune strade di comunicazione tra distretto e distretto, i passaggi di confine, al contrario, erano naturalmente più frequenti.

E non solamente il diritto di pedaggio si percepiva sulle persone, ma anche su tutti gli oggetti che passavano il confine, sebbene non fossero destinati ad essere venduti.

Finalmente sotto la parola *portorium* si comprendeva il così detto dazio di consumo, quale istituzione romana non corrisponde, per altro, esattamente al senso attuale di questa espressione.

Infatti questa tassa oggi si percepisce a profitto di una città sui generi di un consumo destinati ai suoi abitanti. Fra i romani al contrario, tutte le merci erano colpite da un diritto d'entrata, quando passavano le porte di una città, che avesse il balzello di consumo; è meglio, quindi, di dire che il dazio di consumo presso i romani era un *portorium* stabilito a *profitto* di una città.

E dico così, in singolare, perchè le *civitates liberae* avevano il privilegio (vedi il Cagnat) di essere esenti da questo balzello, quale privilegio era in diritto dell'imperatore accordare e sopprimere ad eccezione delle città alleate le quali stipulavano per patto coi romani l'immunità di questo dazio.

Questa capitale stessa ebbe in alcune epoche il dazio di consumo alle sue porte, ma s'ignora la data della sua creazione ed il carattere del diritto che si percepiva. Calligola ordinò un'imposta sui commestibili venduti in Roma.

Il solo testo che possediamo (nel Codice Giustinianeo) designa questa tassa al titolo *vectigal foricularii et ansarii promencalium* che colpiva le merci in due forme diverse.

Le parole avevano la loro origine: *foricularium* da *forica*

(bottega) e *ansarium* da *ansa* (vaso per trasportare le merci) e pare che il venditore pagasse l'*ansarium* sulla merce portata alla vendita e il negoziante pagasse il *foricularium* sulla merce comprata e posta in vendita nella sua bottega.

È probabile che questa tassa anzichè doganale fosse dazio di consumo; ed infatti una iscrizione è stata trovata in uno degli ingressi in Roma ai piedi dell'Aventino e dice: *quidquid usuarium invehitur ansarium non debet.*

Simile esenzione esisteva per il *portorium*, epperò, a credere di Mommsen, di Naquet e di Cagnat deve trattarsi veramente della esistenza di dazio consumo alle porte di Roma.

Sembrerà forse che pian piano io sia uscito di carreggiata; ma come renderci ragione della istituzione dei pubblicani e della sua importanza in relazione con la finanza dello Stato e delle operazioni che essi eseguivano per conto della medesima e quasi faciente parte di essa se non conoscessimo almeno alcune delle operazioni stesse?

I pubblicani erano dei capitalisti, i quali per tempo si consacravano all'amministrazione delle risorse dello Stato, ed ammassarono rapidamente con questa impresa immense fortune, in modo che presto formarono partito politico influente.

Fu tra di loro che i Gracchi scelsero la più gran parte dei componenti l'ordine equestre che ebbe tanta parte negli avvenimenti dell'ultimo secolo della Repubblica.

I pubblicani per eseguire le grandi operazioni finanziarie si organizzavano in compagnie o società, precisamente come le attuali nostre società private, e ciascuna prendeva il nome speciale che indicava la natura dell'impresa alla quale si dedicavano: vi erano quindi i *portitores*, *decumani*, *pecuarii*, *salarii*, *vigesimarii*, nomi che figuravano l'imposta appaltata, e così pure i *redemptores*, *prediatores* dal nome dell'impresa assunta.

Tutte le società dei pubblicani avevano la loro sede sociale in Roma ed erano organizzati in modo pressochè uniforme. Avevano un gerente (*manceps*) incaricato di rappresentarle negli appalti e di rendersi garante verso lo Stato per i patti assunti dalle società; erano obbligate a dare delle cauzioni (*praedes*); ed avevano un gran numero di associati (*socii*) che corrispondevano ai nostri azionisti.

Un direttore annuale, (*magister societatis*) risiedeva a Roma;

era confidata a lui l'amministrazione giornaliera della società ed il nome di lui serviva a datare le diverse operazioni sociali. (1). Nelle provincie il direttore era rappresentato da un *promagister*.

Il personale degl'impiegati di queste società era numerosissimo e si divideva in due categorie: una di contabilità: *a Rationibus e tabularii* (vedi per i dettagli Marquardt: Staatsverwaltung 2, p. 289 e seg.); l'altro addetto all'incasso delle imposte.

Sotto l'Impero queste corporazioni di pubblicani cambiarono completamente la loro situazione giuridica, e subirono gli effetti della tendenza del governo imperiale di sopprimere, cioè, gl'intermediarii tra lo Stato ed i privati, sostituendoli con agenti dell'imperatore. Per altro i pubblicani continuarono ad esistere per lungo tempo, quantunque meno floridamente (essendo menzionati nella raccolta di Giustiniano) proseguendo nel loro ufficio di ausiliarii degli agenti finanziari.

Dovrò spendere molte parole per persuadere voi, o Colleghi, che queste corporazioni di pubblicani tanto nei loro capi, quanto (e molto più) nei loro subalterni, dovevano avere, siccome debbono avere avuto, un elemento essenzialmente dedito, pratico, espertissimo di contabilità; un personale che sebbene al di fuori dell'amministrazione finanziaria ufficiale, diremo così, dello Stato, pure era da essa egualmente dipendente e molte volte e quasi sempre, nei rapporti col pubblico, si sostituiva ai rappresentanti della stessa amministrazione finanziaria?

Nel corso di questa rassegna volante, abbiamo veduto quali erano i veri rappresentanti dello Stato in materia finanziaria e quali e quante e quanto molteplici fossero le attribuzioni cui dovevano sopraintendere quei rappresentanti che risiedevano nei capoluoghi delle provincie, coll'aiuto immediato, indispensabile, del personale addetto alle compagnie dei pubblicani, personale che era disseminato in tutte e dieci le vaste e dislogate circoscrizioni tributarie dello Stato.

I contribuenti, domando io, delle regioni, che componevano queste circoscrizioni dovevano essi credere alla esistenza dei *quaestores classici* e de' *procuratores aerarii* o dei procuratori del fisco e degli *A rationibus* e *procuratores Caesaris* o non piuttosto dovevano essere convinti che i soli funzionari pubblici coi

---

(1) Cic. in Verr. 2, 74, 182.

quali essi avevano a trattare per ragione di finanza; coi quali discutevano e conteggiavano sulle imposizioni; ai quali pagavano e dai quali erano rimborsati, fossero i funzionarii delle compagnie di pubblicani?

Sembrerebbe a primo sguardo che queste compagnie dovessero eguagliarsi niente più che alle moderne esattorie comunali delle imposte le quali, presso noi, hanno nulla a vedere coi funzionari pubblici; ma no, o signori, i pubblicani non solo risquotevano il *tributum ex censa*, la vera e propria tassa, ma si occupavano anche del *portorium*, pensavano alle dogane e, più ancora, s'immischiavano nelle *vectigalia* cioè, come abbiamo visto, nella vendita, nell'affitto e in tutte le altre vicende cui la finanza faceva soggiacere l'*ager publicus*, il patrimonio dello Stato.

E siccome anche presso noi, queste operazioni finanziarie sono devolute al ministero delle finanze e del tesoro; ossia alle gabelle, alle dogane ed al demanio come pure agli uffici dipendenti, quali le intendenze di finanza e le tesorerie provinciali; e siccome abbiamo visto che le compagnie dei pubblicani, sebbene società private, per la loro istituzione e costituzione politica, specie ai tempi più floridi della Repubblica, sussidiavano e completavano l'organico del personale di finanza dello Stato, così bisogna, a forza, convenire che gli *A rationibus* ed i *tabularii* delle compagnie dei pubblicani fossero i veri e propri ragionieri ed i computisti privati che a quell'epoca godevano la medesima stima ed offrivano le medesime garanzie dei pubblici computisti e ragionieri.

Col movimento industriale e commerciale di quell'epoca non si può a meno dal persuadersi, senza bisogno di prove, che dovessero esservi ragionieri di vaglia e che anzi questi contribuissero potentemente all'ingrandimento della forza delle industrie e dei commerci dei romani.

Prove reali, palpabili, evidenti, disgraziatamente ve ne sono rarissime; per quante ricerche abbia fatte ne ho trovata una sola qui in Roma, dove ogni colpo di piccone e di garavina rimette al sole qualche rudero interessante per l'arte o per la storia.

Nel palazzo dei Cesari, sul palatino, sull'alto del monte tra la casa di Augusto e le fabbriche di Settimio Severo venne non è molto sgombrata dalla terra una parte nobilissima del palazzo, chiamato lo Stadio palatino.

Il piano superiore dell'esedra dello Stadio conteneva una unica e vastissima sala semicircolare, ed il portico è formato da una linea di mezze colonne laterizie rivestite di portasanta ed appoggiate a pilastri isolati, ai quali corrispondono altrettanti contro-pilastri, collegati alle pareti di cinta per mezzo di spranghe di ferro foggiate a T. Le basi delle colonne sono finte, ossia vuote nell'interno, ed una d'esse nel lato grezzo, addossato al muro, conserva parte della marca di cava in cui leggesi:

. . . . . TERTVLLo CoS
. . . S. EVEV D L V (1)

Questa iscrizione riprodotta nella *Inscriptionum latinarum amplissima collectio* dell'Orelli-Henzen N. 3140 è stata commentata dall'abate Bruzza negli annali dell'Istituto archeologico tedesco: anno 1870 pag. 167 e seg. e dice che « nella prima linea conserva (la iscrizione) il nome di un console Tertullio. »

« Mancandovi il gentilizio ed il nome del collega non possiamo divinare quale sia dei Tertulli che tennero i fasci ed ignoriamo tuttora in qual tempo sia stata edificata questa parte della casa imperiale. »

« Nella seconda linea è il nome di un Evenzio che dovette essere uno dei *tabularii* o *ragionieri*. »

Il Bruzza non dice le ragioni che lo indussero a credere ragioniere l'Evenzio per le sigle D e LV lette nell'iscrizione; nè io potei averne spiegazione da varii archeologi interpellati in proposito; ma ammessa la spiegazione data dall'autore, su di chè non v'ha dubbio, ogni commento è superfluo!

Prima di finire è pregio dell'opera riportare qui le memorie che si raccolgono sopra i due più eminenti ragionieri dell'antichità, dei quali abbiamo fatto cenno nella prima parte: Pallade e Claudio Etrusco il vecchio.

Queste memorie le riporto tali quali sono raccontate da Ludovico Friedlander nell'opera *Darstellung aus der Sittengeschichte Roms* in 3 volumi, traduzione dal tedesco di Augusto Cossilla — Milano 1874.

« Durante il primo secolo e frequentemente anche nel secondo i tre uffici di grande importanza della corte imperiale cioè della

---

(1) *Guida del Palatino,* Visconti e Lanciani.

contabilità, delle suppliche e dei richiami e del segretariato erano affidati a liberti.

« Intorno alle attribuzioni ed alla natura degli affari riservati all'ufficio dell'*a rationibus* contiene alcuni particolari la poesia dettata da Stazio per incarico di Claudio Etrusco il giovane, e destinata ad onorare il padre di questi, in occasione della di lui morte.

« Sebbene al vecchio Etrusco, dice il poeta, mancassero una origine illustre ed un albero genealogico, pure la sorte lo aveva compensato abbondantemente di questo difetto. Desso non ebbe a sopportare padroni volgari, ma quelli unicamente a cui tutti prestano omaggio; della qual cosa punto non si aveva a dolere, imperocchè quale cosa mai potrebbe sussistere in terra od in cielo, senza piegare alle leggi dell'obbedienza? Anche le stelle, la luna, il sole, obbediscono a certe determinate leggi. Ercole stesso e Febo prestarono obbedienza. »

« Etrusco era nativo di Smirne; venuto a Roma ragazzo entrò tosto alla corte di Tiberio, ed era stato affrancato in età tutt'ora giovanile; aveva ottenuto il suo collocamento sotto il regno di Claudio, e durante il viaggio di questi nelle Gallie aveva occupato un posto modesto nel suo seguito; ai tempi di Claudio stesso aveva cominciato ad ottenere avanzamento, sotto Nerone pare abbia continuato a mantenere la sua carica, governando abilmente la sua barca in tutte le acque. Finalmente gli era stata affidata l'amministrazione del sacro, ossia imperiale tesoro.

« E qui ricomincia il poeta: « all'amministrazione di lui solo sono affidati i prodotti delle miniere della Dalmazia e dell'Iberia, dei grani dell'Egitto e d'Africa, della pesca delle perle nel mare Indico, delle mandre di Taranto, delle fabbriche di Alessandria, delle foreste della Numidia, degli avorii dell'India, dei cristalli trasparenti, di tutto quanto i venti da ogni punto della terra portano in tutti i porti dell'Impero. In pari tempo egli deve assegnare le spese. Desso provvede a tutto quanto occorre agli eserciti, alla distribuzione, dei grani in Roma, alla costruzione dei templi, degli acquedotti, delle strade, all'abbellimento dei palazzi imperiali, alle statue degli Dei, alla moneta. Sono brevi gl'istanti che dedica al cibo ed al sonno; desso evita i banchetti; i sollazzi gli sono estranei. »

Così il poeta Stazio.

« Non risulta quanto tempo abbia durato Etrusco nel suo impiego. Sembra non si trovasse più in ufficio allorquando cadde in disgrazia ai tempi di Domiziano e fu mandato a confine sulle coste della Campania, di dove non tardò ottenere di fare ritorno a Roma; se non che poco stante vi morì, in età di oltre ottant'anni.

« La sua tomba fu cosparsa di fiori; nell'urna che racchiudeva le sue ceneri, furono versati gli unguenti i più preziosi. Pittori e scultori furono occupati a riprodurre ed a consegnare ai materiali i più preziosi i lineamenti dell'*a rationibus* ed i due poeti più famosi dell'epoca celebrarono le sue lodi in canti elegiaci, i quali tramandarono ai posteri il suo nome, le sue vicende. »

Un'altra grande figura, anzi, la più grande figura dell'*a rationibus* dell'Impero romano la troviamo in Pallade.

Il Friedlander dice che ai tempi di Claudio, Callisto Pallade e Narciso si divisero il potere e collegati con gli altri liberti e con Messalina, disposero a loro arbitrio non solo dei diritti dei cittadini, dei primari uffici, dei governi, ma ancora della impunità e delle sentenze capitali.

« Pallade giunse ad ammassare la colossale ricchezza di trecento milioni di sesterzi (circa venti milioni di scudi) e tanto sembrava enorme anche allora questa fortuna che lagnandosi Claudio, un giorno, delle strettezze del tesoro imperiale, si disse in Roma ch'egli si potrebbe trovare tutto ad un tratto nell'abbondanza, quando lo volessero accettare a socio i suoi due liberti Narciso e Pallade.

« Questi ebbe dal Senato le insegne di questore e gli venne fatta facoltà di assistere alle sedute del Senato stesso.

« Nè basta; a favore di Pallade venne immaginato un albero genealogico, il quale lo faceva scendere dal re di Arcadia di ugual nome, ed un discendente degli Scipioni propose in Senato gli fosse fatto un ringraziamento perchè acconsentisse, desso discendente di una casa reale, posporre la sua antica nobiltà al bene dello Stato, piegandosi a servire all'imperatore.

« Sulla proposta di uno dei consoli gli vennero nell'anno 52 decretate le insegne pretorie e la cospicua somma di quindici milioni di sesterzi e Pallade non accettò che le prime. Venne allora promulgato un decreto che Plinio il giovane lesse cinquant'anni dopo negli archivi del Senato e che ci tramanda in questi

termini: « il Senato avea deliberato a quell'uomo altamente benemerito un donativo sul tesoro pubblico, e che per quanto fosse l'animo di quegli alieno da ogni cupidigia, tanto più erasi il Senato adoperato presso l'imperatore, padre della patria, affinchè volesse persuadere all'amministratore del suo tesoro di accondiscendere ai desiderii del Senato. Se non che avendo l'imperatore, seguendo il desiderio di Pallade, ricusato a nome di questi il donativo, voleva il Senato risultasse avere desso votato con piena soddisfazione, sia il donativo in denaro, sia le altre onorificenze concesse a Pallade, desiderando che anche in questo particolare volesse piegarsi ai voleri dell'imperatore, a cui avrebbe stimato desso sconveniente contrastare in qualsiasi altra cosa.

« E questo decreto scolpito in una tavola di bronzo fu collocato a fianco di una statua di Giulio Cesare armato.

« Ma c'è di più; Lucio Vitellio, padre dell'imperatore, personaggio di nascita distinta, aveva allogata in sua casa l'immagine, in oro, di Pallade, fra gli Dei domestici. »

E questa è storia!

L'argomento sul quale v'ho intrattenuti, o Colleghi, è molto vasto: giacchè si sarebbe potuto, con opportunità, parlare dell'ordinamento politico, dell'organizzazione finanziaria, più ampiamente del sistema tributario e di tante altre cose dei tempi della grandezza di Roma, tutte interessantissime.

Ma, oltrechè mancarmi il tempo, mi vien meno l'ingegno, ed ho già abbastanza, anzi troppo, abusato della vostra pazienza.

Permettetemi che vi ripeta anch'io, perchè è la verità: « se fossi riuscito ad annoiarvi, credete che non s'è fatto apposta; » perdonatemi, e non mi condannate come le vestali col *pollice verso.*

R. PROCURA
545,174